

# Piano per la ripartenza 2021/2022 Protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico

## PAA\_COV2\_SC

Edizione	Revisione	Data di revisione	Descrizione		
0	4	09/12/2021	Emissione		
<b>Sigla Responsabili dell'emissione</b>					
<b>Elaborato</b>			<b>Verificato e Approvato</b>		
DL			DL		
<b>DISTRIBUZIONE</b>					
DATA	Funzioni	Firme per ricevuta	DATA	Funzioni	Firme per ricevuta
09/12/2021	DDL	Vincenzo Bernazzoli	09/12/2021	RSPP	Carlo D'Aprile
09/12/2021	MC	Nicola Vignali	09/12/2021	RLS	Paola Calzetti
09/12/2021	DIR	Mirco Potami	09/12/2021	Ref-COV	Cornelia Bevilacqua
09/12/2021	Ref-COV	Carlotta Bocconi			

*Il presente documento è di proprietà di FORMA FUTURO S.c.a.r.l.*

*Ogni sua riproduzione totale o anche soltanto di sue parti è vietata.*

## 1. PREMESSA

L'obiettivo del presente Protocollo PAA\_COV2\_SC, che integra quelli già pubblicati in precedenza da Forma Futuro S.c.a.r.l. PAA\_COV2\_UFF e PAA\_COV2\_FORM, è stabilire il *protocollo di misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all'epidemia di COVID-19* adottabile in ambito scolastico (chiamato successivamente Protocollo di sicurezza COVID-19 o più semplicemente Protocollo) in relazione della ripartenza delle attività didattiche in presenza, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei diversi riferimenti documentali nazionali pubblicati.

Le misure di prevenzione e protezione in grado di contrastare la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 tengono conto delle specificità delle sedi scolastiche e, nel contesto dinamico che caratterizza l'evoluzione dello scenario epidemiologico, saranno soggette ad eventuali modifiche dettate da successivi provvedimenti adottati dalle Istituzioni competenti.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., costituisce l'ambito naturale in cui inserire le suddette misure, con l'imprescindibile coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione (RSPP, MC e RLS).

Tale protocollo costituisce le linee guida per la ripresa dell'attività scolastica del percorso IEFP. Per la formazione professionale è stato predisposto un ulteriore protocollo specifico, nel quale si indicheranno le modalità di gestione delle interferenze delle due tipologie di attività. L'attività didattica scolastica al momento viene identificata come prioritaria rispetto alle altre nell'occupazione dei locali di Forma Futuro S.c.a.r.l. Pertanto, i corsi di formazione professionale verranno effettuati preferibilmente in modalità FAD (e-learning) o, nel caso in cui la formazione sia in presenza, verranno effettuati in orari pomeridiani o comunque programmati in modo tale da non minimizzare le interferenze con il percorso didattico IEFP, sia in termini di entrata e uscita dai locali, sia in termini di intervallo, utilizzo dei locali aziendali, ecc...

Parti del presente Protocollo saranno riprese in altri documenti scolastici, ossia il **Patto di Corresponsabilità**.

Si evidenzia inoltre come tale protocollo operativo sia passibile in ogni momento di modifiche, aggiornamenti e integrazioni. È responsabilità del genitore e/o dell'alunno maggiorenne consultare le eventuali revisioni dello stesso, che saranno annunciate a scuola e tempestivamente rese pubbliche sul sito internet [www.formafuturo.it](http://www.formafuturo.it)

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

Oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni ambiente di lavoro, i principali riferimenti normativi e documentali sono i seguenti:

- DL 10/09/2021 n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.
- Tavolo di lavoro permanente previsto dal Protocollo d’Intesa 14 agosto 2021  
Decreto n. 686 del 24 agosto 2021, del Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, di costituzione del “Tavolo di lavoro permanente” in attuazione del *Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19*, sottoscritto con le OO.SS.;
- Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022 sottoscritto OO.SS.
- Parere tecnico Ministero Istruzione D.L. 6 agosto 2021. Nota MI prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico.” Allegati 2021 nota tecnica MI 13 agosto
- Piano Operativo per le Scuole 2021/2022. Ministero dell’Istruzione con il documento ufficiale “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” e la nota di accompagnamento.
- DL 06/08/2021 n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
- DPCM 02/03/2021.
- **Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggestioni operative.**

## 3. PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO

Il Protocollo, che viene strutturato per punti (sezioni, paragrafi) e allegati, contiene scelte chiare, concrete, praticabili e verificabili, strettamente collegate alle caratteristiche e alle specificità del singolo contesto scolastico, tenuto conto anche delle diverse realtà strutturali, ambientali o organizzative delle varie sedi su cui è distribuita Forma Futuro S.c.a.r.l. per la sedi di Parma e Fidenza, dove viene assicurata attività scolastica IEFP (Istruzione E Formazione Professionale).

Tale Protocollo si pone anche come strumento di informazione nei confronti tanto del personale di Forma Futuro S.c.a.r.l. quanto dell’utenza (famiglie e allievi), oltre che per persone esterne.

Infatti, la cura nel predisporre un'efficace comunicazione e la pubblicizzazione dei suoi contenuti (invocate da diversi documenti sia del MI che del CTS), nonché l'attenzione attribuita alla condivisione delle regole in esso contenute, rappresentano la via maestra per garantirsi un'applicazione più attenta e consapevole delle misure di prevenzione e protezione definite dal presente Protocollo.

Questo documento verrà infatti appeso nelle bacheche aziendali, sarà oggetto di comunicazione intra-aziendale e verrà pubblicato sul sito internet di Forma Futuro S.c.a.r.l. ([www.formafuturo.it](http://www.formafuturo.it))

***Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 26 novembre 2021, n. 282, è pubblicato il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 1721, allo stato in fase di conversione, che fra gli altri, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, estende l'obbligo vaccinale al personale della scuola.***

#### **4. REGOLE E PRINCIPI GENERALI**

Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e documentali raccolti in premessa, sono:

- 1) il distanziamento interpersonale;
- 2) la necessità di evitare gli assembramenti;
- 3) l'uso delle mascherine;
- 4) l'igiene personale;
- 5) l'aerazione frequente;
- 6) la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;
- 7) i requisiti per poter accedere a scuola;
- 8) la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;
- 9) la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi cui si accompagnano due importanti principi: il ruolo centrale dell'informazione e formazione e la responsabilità dei singoli e delle famiglie.

#### **5. OBBLIGO VACCINALE**

L'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, - con l'inserimento dell'art. 4-ter nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 - a decorrere dal 15 dicembre 2021, introduce l'obbligo vaccinale per il *“personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”*.

Il contenuto dell'obbligo vaccinale è precisato dall'art. 3-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 - pure

introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 - e comprende *“il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”*. La somministrazione della dose di richiamo<sup>2</sup> deve essere effettuata *“entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19”*.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende, dunque, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella *booster* è ora di cinque mesi (150 giorni) . L'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, modifica pure i termini di validità delle certificazioni verdi definiti dall'art. 94, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e, con riferimento alle certificazioni rilasciate *“al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”* e a quelle conseguenti alla *“avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”*, ne riduce la durata da dodici a nove mesi.

*In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.*

### **I destinatari dell'obbligo vaccinale**

*Con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 introdotto dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 1115, dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.*

*Pare dunque possa ritenersi escluso dall'obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale.*

*Stante il tenore letterale dell'art. 4-ter, comma 1, lett. a), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 - introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 - che si riferisce indistintamente a tutto il personale scolastico, l'obbligo di vaccinazione ricomprende anche i dirigenti scolastici.*

*A verificare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte di questi ultimi, in continuità con quanto avviene ora per il possesso della certificazione verde COVID-19, provvedono i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali. A tal fine saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse*

*umane, finanziarie e strumentali,*

indicazioni operative concernenti le procedure di accertamento del rispetto dell'obbligo da parte del personale direttore in servizio nelle scuole statali del territorio di riferimento. In caso di inadempimento dell'obbligo, anche ai dirigenti scolastici si applicano le conseguenze previste dall'art. 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

#### **Personale esterno alla scuola**

Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l'estensione della previsione dell'art. 2, decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al personale non scolastico che presta la propria attività lavorativa a scuola. A titolo di esempio, fra gli altri, al personale esterno che opera a supporto dell'inclusione scolastica, a quello a qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell'offerta formativa, agli addetti alle mense, alle pulizie, ecc. Il tenore letterale del richiamato art. 2 non pare consentire l'estensione dell'ambito soggettivo dell'obbligo vaccinale che quindi, allo stato, si applica solo al personale scolastico. Nei confronti del personale esterno continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, di cui all'art. 9-ter.1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87. In proposito, si rimanda alla sezione "Io torno a scuola" del sito istituzionale di questo Ministero (<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>).

Resta fermo l'obbligo vaccinale a carico del personale scolastico che svolge servizio di *pre* e *post* scuola, qualora appartenenti a una delle categorie indicate nell'art. 4-ter, comma 1, lett. a) del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (*"personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore"*).

#### **Soggetti esentati dall'obbligo vaccinale**

L'art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall'art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita *"in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2"*

In tal caso, il direttore adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

## 6. ELENCO DEGLI ARGOMENTI

Un elenco di argomenti che saranno trattati nel Protocollo è il seguente:

- 1) Regole da rispettare prima di recarsi a scuola;
- 2) Modalità di entrata e uscita da scuola;
- 3) Regole da rispettare durante l'attività a scuola;
- 4) Gestione delle attività didattiche e laboratoriali;
- 5) Lavaggio e disinfezione delle mani;
- 6) Procedure di pulizia e disinfezione e sanificazione degli ambienti;
- 7) Mascherine, guanti e altri DPI;
- 8) Gestione degli spazi comuni e servizi igienici;
- 9) Modalità di accesso degli esterni;
- 10) Sorveglianza sanitaria e medico competente;
- 11) Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19);
- 12) Informazione e formazione;
- 13) Commissione per l'applicazione del Protocollo.

### **Premessa e richiamo all'art. 20 del D.Lgs.81/2008**

In premessa al Protocollo vengono elencati i principali riferimenti normativi e documentali considerati per la sua stesura, ma soprattutto è utile puntualizzare alcuni concetti:

- 1) che la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;
- 2) che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;
- 3) che il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale interno quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola;
- 4) che per tutto il personale interno vigono gli obblighi definiti dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, tra cui, in particolare quelli di "contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro", di "osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro [...] ai fini della protezione collettiva ed individuale" e di "segnalare immediatamente al datore di lavoro [...] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza". E' doveroso precisare che, parimenti, "ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del Codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle

organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”  
(Legge 5/6/2020, n. 40 - *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*)



## **7. REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA**

**La persona ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale o il Distretto sanitario territorialmente competente (la misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa).**

Poiché la prima e principale misura di sicurezza anti-contagio che un istituto scolastico deve assicurarsi venga rispettata consiste proprio nel fatto che una persona che ha sintomi compatibili con il COVID-19 non venga a scuola, l'applicazione e il controllo di questo punto del Protocollo richiede la massima attenzione.

**Ogni alunno deve assicurarsi di avere una propria mascherina chirurgica in dotazione prima di entrare nei locali scolastici, condizione necessaria per l'entrata nei locali scolastici.**

Per gestire il rischio connesso al possibile accesso a scuola di persone con sintomi compatibili con il COVID-19 vengono adottate le seguenti misure:

Per le sedi di Parma e Fidenza verrà fatta compilare "una tantum" all'inizio dell'anno scolastico verbale di formazione specifico per il personale docente interno che certificherà che sarà a conoscenza del presente Protocollo PAA\_COV2\_SC in vigore e dell'art. 20 del D.Lgs. 81/2008.

Inoltre per i genitori esercenti la patria potestà e per gli alunni maggiorenni verrà fatto firmare "una tantum" a inizio anno scolastico il **Patto di corresponsabilità**, in allegato al presente Protocollo.

A discrezione del docente, in coordinamento con il tutor della classe corrispondente, potrà essere effettuata la misura della temperatura corporea ad ogni accesso a scuola con strumenti quali i termometri a infrarosso. Non se ne identifica l'obbligatorietà in quanto tale operazione costituisce un doppio controllo ulteriore rispetto alla misura obbligatoria che è la misurazione della temperatura corporea da effettuarsi a casa o comunque prima dell'accesso ai locali scolastici.

La seguente tabella rappresenta un riassunto dei vantaggi e svantaggi delle singole fasi

Soluzione	Vantaggi	Svantaggi
Firma verbale di formazione/verbale di presa visione e patto di corresponsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ modesta complicazione organizzativa per il personale scolastico</li> <li>▪ nessun rischio di assembramenti in ingresso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ livello modesto di certezza sull'applicazione della regola da parte di persone che non sono lavoratori della scuola</li> <li>▪ necessità di una nuova compilazione del verbale di formazione/verbale di presa visione ad ogni modifica del Protocollo</li> <li>▪ complicazione organizzativa per i genitori degli allievi e per gli studenti</li> </ul>
Misurazione diretta della temperatura corporea	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ conoscenza diretta di uno dei sintomi fisici compatibili con il COVID-19</li> <li>▪ modesta complicazione organizzativa per sedi scolastiche di piccole dimensioni (o se impiegata "a monte", ad esempio prima dell'accesso allo scuolabus)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ incertezza della misurazione (tipicamente <math>\pm 0,2</math> °C) e sulla sua precisione (ad es. quando la persona è stata esposta a lungo al sole)</li> <li>▪ rilevazione di un sintomo necessario ma non sempre sufficiente a prefigurare il COVID-19 (discreta possibilità di individuare "falsi positivi")</li> <li>▪ necessità di registrare il dato in caso di temperatura &gt; 37,5 °C e di gestire il trattamento dei dati personali</li> </ul>

Per il solo personale scolastico (tutor, amministrazione, ecc...), l'operazione di timbratura in ingresso può essere utilizzata come dichiarazione di non avere sintomi riconducibili al COVID-19 e vale quanto previsto nella PAA\_COV2\_UFF del 31/08/2021.

Sia per gli allievi che per il personale a vario titolo operante, "all'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea". Resta comunque confermato che la rilevazione della temperatura corporea non è vietata, così come si evince dal DPCM 02/03/2021, motivo che ha spinto Forma Futuro S.c.a.r.l. a mantenere attiva tale ulteriore azione di prevenzione per l'individuazione tempestiva di casi positivi in azienda.

## 8. MODALITA' DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA

Per la gestione del rischio connesso al possibile accesso a scuola di persone con sintomi compatibili con il COVID-19 si rimanda al punto precedente.

In questa sezione del Protocollo vengono analizzate le modalità pratiche di ingresso e uscita da scuola.

Per la sede di Parma viene suddivisa l'entrata in due parti, la prima indirizzata al personale scolastico, visitatori, manutentori, e la seconda agli allievi, perché le modalità di ingresso e uscita sono completamente diverse. Per l'ingresso di personale, visitatori, manutentori, ecc.. si fa riferimento alla PAA\_COV2\_UFF del 31/08/2021.

***Tutti gli alunni dovranno avere in dotazione una mascherina almeno chirurgica (o in alternativa un DPI quale FFP2 o FFP3 senza valvola) che dovrà essere utilizzata in ogni momento dell'attività didattica, anche nelle condizioni di staticità in classe. Questo perché, nonostante le indicazioni del CTS individuino la non obbligatorietà di indossare la stessa in situazioni di staticità, è stato valutato di adottare quanto previsto dalla Circolare della DG dell'Emilia Romagna Ufficio Scolastico Regionale avente oggetto "Prime indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole dell'Emilia-Romagna", la quale individua quest'ultima come necessaria misura di prevenzione.***

***I docenti e tutor dovranno indossare la mascherina chirurgica o un DPI quale FFP2 o FFP3 senza valvola durante l'attività didattica in tutte i momenti della stessa, sia in aula che nella attività laboratoriali.***

Per gli allievi dei corsi IEFP

### ORARI DI INGRESSO

Per la sede di **Parma** gli orari di ingresso verranno diversificati per gruppi di classi per evitare assembramenti e saranno i seguenti:

UNICO TURNO DI INGRESSO: dalle ore 7:50 alle ore 8:10

Un suono della campanella scandirà l'orario di apertura dell'ingresso (7:50) e l'orario chiusura del turno di entrata a scuola (8:10). **Chi arriva a scuola in questa fascia oraria si recherà direttamente in classe senza stazionare nel cortile, quindi gli allievi entreranno scaglionati in ordine di arrivo a partire dalle 7:50.**

Per la sede di **Fidenza**, essendoci solo 2 classi, l'orario di ingresso è stabilito unico per entrambe alle ore 8:00 e verrà segnalato con suono della campanella.

### ORARI DI USCITA

Per la sede di Parma si stabiliscono due orari diversi di uscita:

- Alle 12.50 usciranno con apposita autorizzazione gli alunni che proverranno da area extra-urbana della città di Parma per problematiche di compatibilità di orario dei mezzi pubblici (l'autorizzazione all'uscita prima della fine del regolare orario scolastico sarà fatta firmare da chi esercita la patria potestà sull'alunno); tale numero di alunni corrisponde circa alla metà del totale
- Alle 13:00 uscirà con suono della campanella la rimanente metà degli alunni che abitano all'interno dell'area urbana del Comune di Parma e che non hanno quindi particolari necessità di compatibilità con orari del trasporto pubblico urbano, più frequente di quello extra-urbano.

Per la sede di **Fidenza**, essendoci solo 2 classi, l'orario di uscita è stabilito unico per entrambe alle ore 13:00 e verrà segnalato con suono della campanella.

#### PERCORSI DI ENTRATA E USCITA

Per la sede di **Parma** l'ingresso degli alunni alle aule didattiche sarà effettuato dall'entrata posizionata sul lato est dell'edificio, identificato sulla planimetria in allegato al presente documento.

Gli alunni che invece dovranno accedere direttamente ai locali dei laboratori si dirigeranno direttamente verso la rispettiva entrata.

Per quanto riguarda il percorso di uscita invece si identifica che:

- Gli alunni che sono presenti all'orario di uscita nelle aule 204, 205, 206 e nei laboratori di informatica dovranno utilizzare la scala antincendio esterna e NON la scala principale interna.
- Gli alunni che sono presenti all'orario di uscita nelle aule 201, 202, 203, 101, 104, 105 dovranno utilizzare la scala interna e NON la scala esterna antincendio.

Per coadiuvare gli alunni nel corretto utilizzo dell'uscita viene installata idonea segnaletica orizzontale con separazione dei percorsi e identificazione del senso di uscita.

Per la sede di **Fidenza** il percorso di entrata coincide con quello di uscita ed è rappresentato dalla porta di emergenza posta sul lato est dell'edificio, che sarà dedicata solo agli alunni di Forma Futuro S.c.a.r.l.

Si evidenzia che si invitano tutti gli utenti a prediligere il mezzo di trasporto privato (automobile o scooter, ma anche mezzi più ecologici quali bicicletta) che quello pubblico per evitare assembramenti sul mezzo pubblico stesso.

Viene rimandata a uno specifico allegato del Protocollo la parte della descrizione realizzata in forma grafica (planimetrie, disegni, schemi, ecc.) di tutto quanto viene sopraccitato.

Nel caso di assenza dalle lezioni dell'allievo dovrà necessariamente essere prodotta una giustificazione sul *libretto delle giustificazioni* debitamente compilato. In caso tale giustificazione non fosse prodotta, l'allievo dovrà essere riaccompagnato dal genitore il giorno successivo

## **9. REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L'ATTIVITA' SCOLASTICA**

Per quanto riguarda il personale dipendente di Forma Futuro S.c.a.r.l. si ribadiscono schematicamente le indicazioni comuni a tutto il personale già presenti nel PAA\_COV2\_UFF e successivamente, alcuni esempi di indicazioni specifiche, suddivise per ruolo.

### **CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI (GREEN-PASS) BASE**

La legge n. 133/2021, di conversione del decreto-legge n. 111/2021, abrogando il decreto-legge 122/2021, ha confermato l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico del sistema nazionale d'istruzione, compreso il personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS).

La legge n. 133/2021 ha confermato l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 anche per "coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore".

Il comma 1-ter, art. 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, come da ultimo modificato, prevede che, nei casi in cui la certificazione verde non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, il soggetto interessato potrà presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni richieste dall'art. 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 52/2021 per il rilascio della certificazione verde (avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione, anche dopo la somministrazione della prima dose, o effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo).

Le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Sarà compito del direttore o di un suo espresso delegato verificare il rispetto delle prescrizioni suddette. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

L'addetto al controllo nominato verifica con l'ausilio di un dispositivo mobile tramite App VERIFICA C19 la validità del certificato verde BASE.

Per le sedi di Parma, Fornovo e Borgo Val di Taro vengono identificati più di un responsabile del controllo con apposito modulo di nomina che avrà il compito ogni giorno di controllare la validità della certificazione verde all'arrivo del personale nella struttura, compreso sé stesso. In caso di esito positivo sarà permesso al dipendente di entrare nei locali, mentre verrà vietato l'ingresso in caso di esito negativo.

Per la sede di Fidenza verranno identificati più responsabili (al momento della redazione del protocollo se ne identificano 3) che controlleranno quotidianamente gli altri dipendenti e personale scolastico, compreso sé stessi. La violazione delle disposizioni ai punti precedenti è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

### **CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI (GREEN-PASS) RAFFORZATO**

Il rispetto dell'obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici e dai soggetti responsabili delle altre strutture richiamate dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. A tali fini, il comma 3, art. 4-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 - pure introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 - prevede che i soggetti anzidetti acquisiscono le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio, anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021.

Per la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale docente e docenti esterni e collaboratori con co.co.co e partita iva in servizio presso il FORMA FUTURO S.c.a.r.l. si identificano le seguenti modalità:

Sarà compito del direttore o di un suo espresso delegato verificare il rispetto delle prescrizioni suddette. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

A) Per le sedi di Parma, Fornovo e Borgo Val di Taro vengono identificati più di un responsabile del controllo con apposito modulo di nomina che avrà il compito ogni giorno di controllare la validità della certificazione verde all'arrivo del personale nella struttura, compreso sé stesso. In caso di esito positivo sarà permesso al dipendente di entrare nei locali, mentre verrà vietato l'ingresso in caso di esito negativo. Per la sede di Fidenza verranno identificati più responsabili (al momento della redazione del protocollo se ne identificano 3) che controlleranno quotidianamente gli altri dipendenti e personale scolastico, compreso sé stessi. L'addetto al controllo nominato verifica con l'ausilio di un dispositivo mobile tramite App VERIFICA C19 la validità del certificato verde RAFFORZATO (vaccinazione o certificazione di avvenuta guarigione).

B) Il 20 novembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 19 novembre 2021, n. 165 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto-legge n. 127/2021 il quale, recependo le istanze di semplificazione da avanzate del mondo del lavoro, ha portato nuove importanti novità. **Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.** Allo scopo di semplificare e velocizzare i controlli nei confronti dei lavoratori del settore pubblico e privato, sarà possibile, su base volontaria, consegnare la predetta certificazione al proprio datore di lavoro. I

dipendenti che opereranno per questa soluzione saranno esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro fino alla scadenza del certificato verde. Questa misura, agevolando i lavoratori del settore pubblico e di quello privato, risulta un utile strumento per facilitare il controllo circa il possesso del green pass.

**La documentazione può essere consegnata in reception in busta chiusa all'attenzione del Direttore e del Vice Direttore. Le modalità di consegna della certificazione verde rafforzate sono illustrate in apposita comunicazione interna appositamente denominata: "Obbligo vaccinale ai sensi del DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"" che sarà inviata al personale scolastico tramite pec, raccomandata a mano, raccomandata postale o in altro modo legalmente ufficiale.**

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il direttore, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:

- la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il direttore attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento descritta nel paragrafo successivo.

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il direttore invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del direttore.

In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Si evidenzia che, con circolare 25 novembre 2021, n. 53886, il Ministero della Salute "raccomanda ... di garantire la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti

*trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all'infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà della vaccinazione".*

#### **La sospensione per mancato adempimento**

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il direttore, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021). Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per la sostituzione del personale docente sospeso, il direttore provvede all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione. Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.

Poiché, come detto, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all'obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.

#### **Le sanzioni amministrative**

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata *"nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500"*.

La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

#### **1) Elementi comuni a tutto il personale:**

- uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi;
- lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
- arieggiamento frequente dei locali;
- evitare le aggregazioni;



- evitare l'uso promiscuo di attrezzature.

Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente o al Referente aziendale COVID-19 l'insorgere di improvvisi sintomi che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 37,5 °C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente o al Referente aziendale COVID-19 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.

## 2) Docenti:

- Verificare che gli utenti tengano la mascherina per tutta la durata dell'attività didattica;
- Il docente deve indossare la mascherina chirurgica o FFP2 o PPF3 senza valvola durante l'attività didattica in tutti i momenti di attività al chiuso, sia in aula che in laboratorio;
- verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
- vigilare, nelle aule didattiche, in laboratorio/aula attrezzata e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull'uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica;
- vigilare sull'uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;
- all'inizio dell'attività didattica verificare che vi sia una adeguata aerazione naturale dei locali con apertura delle superfici finestrate a vasistas (aprire le finestre opposte dell'aula didattica). Garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale. In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), verrà mantenuto, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche. Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall'ISS con i Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.

## 3) Personale amministrativo:

- evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni.

## 4) Tutor:

- Verificare che gli utenti tengano la mascherina per tutta la durata dell'attività

didattica;

- Il tutor deve indossare la mascherina chirurgica o FFP2 o PPF3 senza valvola durante l'attività didattica in tutti i momenti di attività al chiuso, sia in aula che in laboratorio;
- vigilare, in tutte le situazioni in cui sia richiesta la loro sorveglianza, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti in situazioni statiche e sull'uso delle mascherine da parte degli studenti stessi in ogni situazione dinamica;
- controllare che siano rispettate le procedure di disinfezione periodica delle attrezzature di laboratorio di uso promiscuo.
- Pulire e disinfettare l'aula didattica al momento dell'ingresso (con la cooperazione degli allievi) prediligendo i punti di contatto (tastiere, mouse, schermi computer, piano banco, braccioli, maniglie porte, ecc..)

#### 5) Famiglie e allievi

Oltre alle indicazioni standard, che valgono per tutti gli allievi che sono:

- indossare la mascherina in tutti i momenti dell'attività didattica, comprese le attività di laboratorio e anche nelle situazioni di staticità in classe;
- non modificare la disposizione dei banchi all'interno delle aule didattiche;
- il lavaggio e disinfezione frequente delle mani;

La famiglia deve comunicare al Direttore e al Referente per il COVID-19 se e quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.

Per ogni sede di Forma Futuro S.c.a.r.l. vengono indicate le regole comportamentali da tenere in aula, in laboratorio/aula attrezzata, in recreazione e durante gli spostamenti interni/esterni.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che *"è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive"*

#### RICREAZIONE

Per la sede di **Parma**

Per la gestione della recreazione si indica come verranno istituiti 4 turni differenti nelle seguenti fasce orarie:

- 1 turno: dalle 10:00 alle 10:15
- 2 turno: dalle 10:15 alle 10:30
- 3 turno: dalle 10:30 alle 10:45
- 4 turno: dalle 10:45 alle 11:00

		Area A	Area B	Area C	Area D
--	--	--------	--------	--------	--------

1° turno	dalle 10:00 alle 10:15	Anno Propedeutico	Seconda Auto A	IV anno	Seconda Meccanici A
2° turno	dalle 10:15 alle 10:30	Seconda Agro	Seconda Auto B	Seconda Elettricisti	Seconda Meccanici B
3° turno	dalle 10:30 alle 10:45		Terza Auto A	Terza Elettricisti	Terza meccanici A
4° turno	dalle 10:45 alle 11:00	Terza Agro	Terza Auto B		Terza Meccanici B
	dalle 15:25 alle 15:40				
5° turno	Lunedì		Terza Auto B	Terza Elettricisti	Seconda Meccanici A
5° turno	Martedì		Terza Auto B	IV anno	Seconda Meccanici B
5° turno	Mercoledì	Seconda Agro	Seconda Auto B	Seconda Elettricisti	Terza Meccanici B
5° turno	Giovedì	Terza Agro	Seconda Auto A	Terza Auto A	Terza Meccanici A
5° turno	Venerdì		Terza Auto A		

Per ogni turno potrà essere presente un numero massimo di 4 classi.

Le classi usciranno dalla scala interna ed entreranno salendo dalla scala di emergenza del cortile interno. Per ogni classe è stata identificata una specifica area, presente nella planimetria allegata al presente documento. In caso di maltempo non verrà effettuata pausa in un luogo esterno, ma gli alunni rimarranno all'interno delle classi con la supervisione del docente e del tutor. Saranno ammessi, su richiesta dell'alunno al docente, accessi alle ai servizi igienici, che verranno effettuati in modo tale da permettere accessi contingentati agli stessi.

Nel caso di pausa in area cortiliva esterna ogni docente accompagnerà la sua classe fino al punto prestabilito e permarrà per vigilare gli alunni per tutta la durata della pausa.

I tutor controlleranno rispettivamente l'affollamento massimo ai servizi igienici (zona officina/elettricisti e sala polivalente) non permettendo l'accesso a più di 3 persone per servizio igienico.

Gli alunni presenti nei punti di ricreazione C e D utilizzeranno i servizi igienici esterni (adiacenti laboratorio elettricisti) mentre gli alunni presenti nei punti di ricreazione A e B utilizzeranno i servizi igienici della sala polivalente. Le zone saranno delimitate e segnalate con lettera corrispondente sulla pavimentazione.

NON vi è la possibilità di acquistare cibo e bevande durante la pausa della ricreazione da fornitori esterni a cui negli scorsi anni era stato appaltato il servizio, in quanto per tutto l'anno scolastico 2021-2022 e comunque per tutta la durata dell'emergenza sanitaria COVID-19 tale possibilità viene sospesa per evitare code e assembramenti.

Per la sede di **Fidenza** invece la gestione delle pause è demandata all'organizzazione interna degli orari. I docenti faranno effettuare la relativa pausa di ricreazione evitando la contemporaneità delle due classi presenti. Verrà utilizzata l'area esterna prospiciente l'uscita di emergenza sul lato est. In caso di maltempo verrà utilizzata invece la loggia davanti l'uscita di emergenza dedicata a

entrata/uscita.

Nel caso in cui il personale aziendale (tutor, docenti) utilizzi specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.), dopo l'uso questi devono essere conservati evitando qualunque forma di promiscuità e periodicamente lavati.

Per contro, i capi d'abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ecc.) e altri oggetti personali (ad es. zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, ecc.) possono essere gestiti come di consueto.

Nel contempo, però, è preferibile evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.

Al termine delle lezioni, quindi, i sotto banchi devono rimanere sgombri ed eventuali oggetti personali riposti in un armadio di classe, qualora lo spazio disponibile ne consenta la presenza.

Le stesse regole dovranno essere applicate anche nei laboratori didattici in entrambe le sedi.

#### **10. GESTIONE DELLE AULE DIDATTICHE E ATTIVITA' LABORATORIALI**

Un paragrafo specifico del Protocollo verte alla gestione delle aule e dei laboratori e delle aule attrezzate alla luce delle regole introdotte dalla situazione emergenziale in atto.

Per tutte le postazioni di lavoro ci sarà una divisione con segnaletica visibile sui banchi delle aule o i rispettivi banchi di lavoro o aree di lavoro per ogni singolo utente. Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.

Per il layout delle modifiche delle postazioni si evidenzia quanto segue:

<b>Aula</b>	<b>N° posti</b>
Sala convegni	44
101	17
104	20
105	20
201	17
202	20
203	20
204	18
205	18
206	20
Informatica 1	20
Informatica 2	18
Informatica 3	19

Torneria	20
Automazione	15
Elettrico A	20
Elettrico B	18
Auto A	18
Auto B	20
Autronica/Pneumatica	20
Agro-alimentare	18

Sede di Fidenza:

Aula 5	18
Aula 6	20
Aula 7	20
Aula informatica	22
Laboratorio macchine utensili	20
Laboratorio saldatura	22
Laboratorio Pneumatica	12

## 11. LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI

Questo punto del Protocollo verte sulle regole da seguire (le stesse, tanto per il personale quanto per gli allievi) rispetto al lavaggio delle mani (più volte al giorno, con acqua e sapone) e all'impiego delle soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%).

E' specificata la necessità di lavarsi e disinfettarsi le mani:

- prima di consumare pasti o spuntini;
- prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;
- prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;
- indossando i guanti monouso, nei casi in cui un'attività o una situazione specifica (anche personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l'uso.

I dispenser con la soluzione disinfettante saranno presenti:

- nella sede di Parma in ognuna delle aule didattiche e nei laboratori, in un numero pari ad almeno uno per aula;
- nella sede di Fidenza, oltre ai singoli presenti nelle aule e laboratori, sono presenti due fissi a parete uno nella zona atrio e uno dalla zona distributori automatici.

## **12. PROCEDURE DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI**

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 e rapporto ISS COVID19 n. 12/2021.

La sezione ha lo scopo di fornire indicazioni sulle modalità e la tempistica delle operazioni di pulizia quotidiana (complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza) e di disinfezione (o igienizzazione) periodica (complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni).

La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare:

- i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate e relativi spogliatoi, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.);
- i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli.

La disinfezione deve riguardare:

- i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio allo 0,1%);
- i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70%);
- tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra, materiali didattici di uso promiscuo, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70%).

Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è importante arieggiare gli ambienti.

La frequenza della disinfezione periodica sarà effettuata più volte al giorno e comunque ad ogni turnazione delle classi e nei laboratori/aule attrezzate e relativi spogliatoi, nonché nei servizi igienici e nei luoghi che vedono un elevato passaggio di persone. Si identifica che prevalentemente ogni classe occuperà una unica aula durante tutto l'orario didattico, quindi le operazioni di pulizia e sanificazione verranno effettuate alla fine del singolo orario didattico mattutino. Nel caso in cui vi

fosse un cambio di aula all'interno del turno mattutino, coloro che ricoprono il ruolo di tutor della classe entrante provvederanno alla sanificazione dei punti di contatto delle superfici utilizzate dagli alunni (banchi, sedie, tastiere e monitor pc, ecc...). Tale operazione viene ripetuta per le classi che utilizzano le aule/laboratori nel turno pomeridiano.

Di tutte le operazioni di pulizia e sanificazione viene tenuta traccia su apposito *registro delle attività di pulizia e disinfezione*, che permette di tenerne traccia del rispetto del cronoprogramma stabilito preventivamente; si rimanda alla PAA\_COV2\_UFF per tutti i dettagli sulle modalità pratiche di realizzazione delle stesse da parte del personale preposto, anche a seguito dell'individuazione di un caso positivo al COVID-19 a scuola.

In tal senso, il Forma Futuro provvederà a:

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (attrezzi da laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.

### **13. MASCHERINE, GUANTI E ALTRI DPI**

Si ritiene indispensabile suddividere questa sezione in due parti, la prima indirizzata al personale scolastico e la seconda alle famiglie e agli allievi/studenti, anche considerando l'impiego dei suoi contenuti in momenti di informazione/comunicazione.

#### **a) Personale scolastico**

Per il personale scolastico si considereranno i seguenti elementi che sono già richiamati nella PAA\_COV2\_UFF del 31/08/2021

- situazioni in cui è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola (ad es. in tutte le situazioni dinamiche all'interno dell'edificio scolastico);
- casi in cui è possibile abbassare la mascherina (ad es. in tutte le situazioni statiche in cui è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone);
- divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola;
- casi in cui a mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla scuola (ad es.

durante attività lavorative per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità di indossare appositi DPI);

- casi in cui è obbligatorio (o facoltà) indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola (ad es. durante gli interventi di primo soccorso)

b) Famiglie e allievi/studenti

Per gli allievi/studenti si considereranno i seguenti elementi:

- **La mascherina dovrà essere indossata in tutti i momenti dell'attività didattica, sia statica che dinamica;**
- casi in cui la mascherina non è obbligatoria (ad es. allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina).
- casi in cui è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola (ad es. durante le attività didattiche in cui gli studenti sono equiparati a lavoratori);
- divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola;
- casi in cui la mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia (ad es. durante attività laboratoriali per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità di indossare appositi DPI).

Inoltre, è importante ricordare che:

- è vietato l'uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno precedente;
- mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall'ISS

#### **14. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI E SERVIZI IGIENICI**

Mentre la gestione della ricreazione e dell'eventuale pausa al termine delle lezioni mattutine è stata già trattata all'interno del punto 3 (Regole da rispettare durante l'attività a scuola), in questa sezione del Protocollo si affrontano aspetti, quali:

- a) l'utilizzo di spazi comuni (ad es. l'aula convegni, la biblioteca, ecc.), per il quale le principali regole sono le seguenti:
- non è vietato ma va contingentato, anche in relazione al numero di posti a sedere (vedere descrizione nel punto delle aule)
  - se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina.
  - L'area esterna adibita a parcheggio autovetture (sia nella sede di Parma che in quella di Fidenza) non avrà traffico veicolare per tutta la durata dell'orario scolastico, ossia dall'orario di apertura alle ore 13:15. Per non permettere l'accesso delle autovetture saranno installati dissuasori mobili con cartellonistica in prossimità del cancello principale (per la sede di Parma) o verrà installata solo adeguata segnaletica (sede di Fidenza)
- b) la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, per la gestione delle quali è necessario:
- che sia autorizzata dal Presidente o suo delegato;



- che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell'ambiente, anche in relazione al numero di posti a sedere (salvo diversamente stabilito, un'indicazione ragionevole può essere che il numero massimo di persone che possono parteciparvi contemporaneamente non superi la metà dei posti a sedere presenti);
- che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;
- che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1 metro (la mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in situazione statica);
- che, al termine dell'incontro, sia garantito l'arieggiamento prolungato dell'ambiente.

È necessario inoltre che, per ogni riunione venga individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l'aerazione finale dell'ambiente.

c) la gestione dei servizi igienici, che richiede:

- un'adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le finestre;
- una pulizia e disinfezione frequenti, non meno di due/tre volte al giorno e un numero maggiore di volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo;
- l'interdizione dell'uso degli asciugamani ad aria e l'impiego, in sostituzione, di salviette monouso.

Nella sede di Parma l'accesso ai distributori automatici sarà vietato e i distributori rimarranno disattivati per tutta la durata dell'emergenza pandemica. L'unico distributore che potrebbe essere tenuto eventualmente funzionante è quello delle bevande fredde (acqua, the, ecc..)

Per la sede di Fidenza i distributori automatici rimarranno attivi, tuttavia potranno essere utilizzati dagli alunni solo durante l'orario delle lezioni, uno alla volta chiedendo autorizzazione al docente. Durante l'intervallo il loro utilizzo da parte degli alunni sarà quindi vietato.

## **15. MODALITA' DI ACCESSO DEGLI ESTERNI**

In questo punto del Protocollo trovano posto le regole per l'accesso a scuola di diverse categorie di persone esterne, quali fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della consegna di posta o pacchi, personale di associazioni o cooperative, OSS, formatori, corsisti, stagisti, tirocinanti o semplici ospiti. Tale gestione degli esterni è stata già prevista nella PAA\_COV2\_UFF del 31/08/2021. Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni al Forma Futuro, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali.

Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in

caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione).

Rispetto all'accesso di persone esterne a scuola, le regole generali da applicare sono:

- 1) privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica;
- 2) limitare l'accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- 3) compilare un modulo di registrazione in zona reception con registro degli accessi
- 4) utilizzare una mascherina di propria dotazione;
- 5) lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani (le persone che hanno una presenza continuativa o frequente all'interno della sede scolastica);
- 6) mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- 7) rimanere all'interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso.

#### **16. SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE**

Il medico competente collabora con Direttore e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127. In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso il medico competente, già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008. Nella tabella della pagina seguente sono sinteticamente riportate le regole generali e specifiche (per l'attuale situazione pandemica) della sorveglianza sanitaria:

Tipologia lavoratori	Scuola con MC	Effettua le visite	Rif. normativo
Lavoratori della scuola soggetti a sorveglianza sanitaria	Visite mediche periodiche	MC scolastico	D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2, lettera b
	Visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi		D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2, lettera c
	Visite su richiesta dei lavoratori		D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2, lettera e-ter
Tutti i lavoratori della scuola	Visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro per lavoratori positivi all'infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia		D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2, lettera e-ter
	Visite mediche su richiesta del lavoratore che versa in condizioni di fragilità		Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77, art. 83, comma 1
Tutti i lavoratori della scuola		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MC nominato ad hoc per il periodo emergenziale (per ora fino al 15/10/2020)</li> <li>▪ INAIL territoriale</li> </ul>	Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77, art. 83, comma 2

Ciò premesso, questa sezione del Protocollo conterrà le seguenti informazioni sull'attuale situazione:

a) Scuole con il MC:

- sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (anche operanti in modalità "lavoro agile");
- prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla comunicazione preventiva avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territorialmente competente;
- sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in condizioni di fragilità (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria).

E' il caso di precisare inoltre che, nello svolgimento di incontri o riunioni che prevedano la presenza del MC, verrà privilegiata la modalità di collegamento da remoto, ritenuta valida anche per la partecipazione alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008.

I lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria vengono individuati dalla valutazione dei rischi, singolarmente o in forma aggregata per mansione (ad es. lavoro sistematico o abituale al pc per più di 20 ore settimanali, lavoro che espone ad un rischio da movimentazione manuale dei carichi con indice di rischio > 1, esposizione a rischio chimico definito "non basso per la sicurezza e/o non irrilevante per la salute", ecc.), senza considerare l'attuale situazione emergenziale, che ha introdotto, come detto in premessa, un "rischio biologico generico".

Per le possibili casistiche di lavoratori fragili si rimanda a:

- 8) art. 26, comma 2, del Decreto Legge 17/3/2020, n. 18, convertito in Legge 24/4/2020, n. 27 (definizione valida per ora fino al 15/10/2020 in virtù dell'art. 74 del Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 e, successivamente, in virtù della delibera del Consiglio dei Ministri del 29/7/2020);
- 9) Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77, art. 83, comma 1.

Rispetto alla gestione del personale in condizioni di fragilità, mentre è sufficientemente chiaro il percorso per la sua individuazione (vedi la tabella precedente), è ancora aperta la questione di quello che è necessario fare successivamente. Nel Protocollo d'intesa MI-OO.SS. del 6/8/2020, infatti, si afferma (pag. 12) che "le parti convengono sulla necessità di procedere all'approfondimento del fenomeno relativo al personale in condizioni di fragilità, al fine di individuare eventuali modalità e procedure di carattere nazionale oggetto di confronto con le OO.SS., nell'ambito *dell'accomodamento ragionevole* previsto dal Protocollo Nazionale di Sicurezza del 24 aprile 2020".

A prescindere inoltre dal fatto che siano equiparati o meno a lavoratori (equiparazione che peraltro è circoscritta alle sole attività di laboratorio) e dal fatto che siano o meno soggetti a sorveglianza sanitaria (cosa assai rara), a seguito di richiesta della famiglia in forma scritta e debitamente documentata, le specifiche situazioni degli allievi in condizioni di fragilità, perché esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente e Medico di Medicina Generale.

#### **17. GESTIONE DELLE EMERGENZE (anche determinate da persone con sintomi COVID-19)**

Considerando per semplicità i tre ambiti tipici dell'emergenza, il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione, i contenuti del punto sono definibili a partire dai seguenti spunti:

##### a) Primo soccorso

- l'incaricato non deve effettuare la manovra "Guardare-Ascoltare- Sentire" (GAS);
- nel caso sia necessaria la rianimazione, l'incaricato deve effettuare le compressioni toraciche ma non la ventilazione;
- prima di qualsiasi intervento, anche banale, l'incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso (l'uso della visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se l'infortunato è privo di mascherina);
- per l'eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da malore verranno utilizzati sistemi che non necessitano il contatto fisico né l'uso promiscuo di dispositivi (termometri a infrarosso);

##### b) Antincendio

Nell'ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell'emergenza, possono essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al personale interno, previsti dal Piano antincendio della scuola.

c) Evacuazione

Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal Piano d'evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dall'edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d'esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo.

Si ricorda inoltre che il personale scolastico addetto alle emergenze può svolgere regolarmente il proprio ruolo, anche nel caso in cui non abbia assolto agli obblighi di aggiornamento periodico previsti dalla normativa vigente (ad es. incaricati di PS e addetti antincendio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 43 – 46).

AREE DEDICATE EMERGENZA COVID19

Forma Futuro S.c.a.r.l. provvede alla collocazione dell'ambiente individuato per l'accoglienza e l'isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con il COVID-19 (sufficientemente ampio, per contenere anche più persone contemporaneamente, opportunamente distanziate ancorché munite di mascherina chirurgica, arredato al minimo possibile, per velocizzare le operazioni di disinfezione una volta svuotato, e ben areggiato).

Per la sede di Parma tale area è stata identificata in una zona separata della sala polivalente (a destra dell'ingresso).

Per la sede di Fidenza tale area è stata identificata nell'area fotocopiatrice/deposito documentale (gabbiotto subito all'ingresso a sinistra dei locali scolastici).

Rispetto ai Referenti scolastici per il COVID-19, Forma Futuro S.c.a.r.l. ha deciso di identificare un referente aziendale per ogni sede operativa e nella fattispecie:

- Cornelia Bevilacqua per la sede di Fidenza
- Carlotta Bocconi per la sede di Parma

Tali figure fungeranno da coordinamento tra le varie figure dirigenziali delle sedi operative e saranno di riferimento nel caso in cui ci sia un caso positivo nei locali aziendali con Dipartimento Sanitario Territorialmente Competente.

Vi è la nomina formale di tale referente e la frequentazione di idoneo corso di formazione.

**Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19**

### Gli scenari

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 *"In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."*

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 *"In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente"*.

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19.

MMG = Medico di Medicina Generale

DdP = Dipartimento di Prevenzione

#### **Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico**

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico

individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.

- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- I genitori devono contattare il MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG che redigerà una attestazione che il



bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

**Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio**

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il MMG.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo precedente

**Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico**

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo precedente.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

**Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe**

- Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (40%) o di insegnanti.
- Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

**Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi****1) Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola**

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

**2) Collaborare con il DdP**

- In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Nel caso di presenza a scuola di una persona con sospetto o conferma di contagio da COVID-19, la pulizia e la disinfezione devono essere effettuate secondo quanto indicato nella Circolare MS del 22/02/2020 citata in premessa e i rifiuti prodotti da tali attività, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto, categoria B (UN 3291)

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie stabilisce che esiste un “contatto stretto” quando:

- una persona vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- una persona ha viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo)

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

## 18. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Questa sezione contiene la trattazione di quattro ambiti distinti:

- informazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36);
- comunicazione;
- formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37);
- cartellonistica e segnaletica.

Questi quattro ambiti vengono di seguito schematicamente trattati.

### 1) Informazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36)

- a) Contenuti: regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo.
- b) Destinatari:
  - personale docente e non (intervento di formazione);
  - studenti (limitatamente alle attività per le quali sono equiparati a lavoratori);
  - esterni, corsisti, stagisti e tirocinanti.
- c) Modalità:
  - trasmissione orale (ad es. l'insegnante di laboratorio nei confronti dei propri studenti, durata: 30 minuti);
  - documenti scritti.

Essendo un obbligo in capo al Datore di lavoro, l'avvenuta informazione deve essere registrata e verbalizzata.

### 2) Comunicazione

- a) Contenuti:
  - regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo;
  - testo completo del Protocollo ufficiale.
- b) Destinatari:
  - genitori e altri famigliari;
  - allievi;
  - fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della consegna di posta o pacchi, formatori e ospiti.
- c) Modalità:
  - trasmissione orale (ad es. incontri con le famiglie, l'insegnante nei confronti dei propri allievi, durata: 1 - 2 ore);
  - documenti scritti (brochure, pieghevoli, pubblicazione sul sito della scuola).

Non essendo un obbligo normato, non è indispensabile tenere traccia dell'avvenuta comunicazione.

### 3) Formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37)

## a) Contenuti:

- nozioni base sul virus SARS-CoV-2, sulla malattia COVID-19 e sul concetto di “contatto stretto”;
- obiettivi generali del Protocollo (perché un Protocollo, chi contribuisce alla sua definizione, ecc.);
- regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo (per il personale scolastico, per le famiglie e gli allievi);
- spiegazioni in ordine ai principali concetti cardine contenuti nel Protocollo (ad es. perché il distanziamento fisico, l’uso della mascherina, la disinfezione, l’aerazione, ecc.);
- caratteristiche delle mascherine e modalità operative per il loro utilizzo;
- focus sulla sorveglianza sanitaria e i lavoratori/allievi fragili;
- focus sulla gestione dei casi sintomatici a scuola;
- ruolo e funzioni del Referente scolastico per il COVID-19;
- come trasferire i contenuti del Protocollo agli allievi (solo per il personale docente).

## b) Destinatari:

- personale docente e non;
- studenti.

## c) Modalità per il personale docente e non:

- incontro in presenza, a cura dell’RSPP o di un formatore qualificato (durata: 2 – 3 ore);
- formazione a distanza (modalità telematica) a cura dell’RSPP o di un formatore qualificato.

## d) Modalità per gli studenti:

- incontro in presenza, a cura dell’RSPP o di un docente-formatore qualificato.

Per il personale docente e non, essendo un obbligo in capo al Datore di Lavoro, l’avvenuta formazione sarà registrata e verbalizzata. L’incontro o la FAD possono costituire aggiornamento della formazione specifica dei lavoratori (anche in modalità seminariale) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 2 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

4) Cartellonistica e segnaletica

Elementi informativi appartenenti a questa categoria sono:

- I cartelli recanti norme comportamentali generali e specifiche desunte dal Protocollo, posti in prossimità delle porte d’accesso di ogni sede scolastica e nei luoghi di maggior transito;
- il decalogo delle regole di prevenzione fornite dal MS, posti in più punti di ogni sede scolastica;
- il manifesto del MS sulle corrette modalità di lavaggio delle mani;
- i pittogrammi per ricordare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- la segnaletica orizzontale messa in opera per regolamentare gli spostamenti interni agli edifici.

Per la tempistica dell’informazione e della formazione si evidenzia quanto segue:

- informazione degli studenti – all’inizio delle lezioni;
- formazione del personale docente e tutor – entro la prima settimana di settembre;

Si ricorda che la scuola fornisce alle ditte appaltatrici una completa informativa dei contenuti del

Protocollo e vigila affinché i lavoratori delle medesime ditte ne rispettino integralmente le disposizioni.

## **19. COMMISSIONE PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO**

La commissione per l'applicazione del protocollo si compone di:

- Datore di Lavoro
- Dirigente
- RSPP
- Medico Competente
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Referenti aziendali COVID-19

Per garantire il rispetto degli obiettivi della Commissione, ossia di aggiornare in modo efficace, pragmatico e veloce le misure e i provvedimenti che si rendono necessari non solo in questa fase di riapertura, ma anche e soprattutto, per le attività successive, i componenti adotteranno le più rapide modalità di coordinamento e di comunicazione, come già opportunamente attuato nelle passate settimane, avendo cura di documentare e tenere traccia di quanto viene fatto, comprendenti la stesura e aggiornamento del Protocollo e attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste al suo interno.

Tale Commissione rimane nominata e attiva per tutta la durata dell'emergenza sanitaria legata al SARS-CoV-2.


Per la necessaria vigilanza sulla messa in atto delle misure di prevenzione e protezione previste dal Protocollo e per controllarne l'applicazione, verranno coinvolte anche le figure di "dirigente" e "preposto" individuate all'interno dell'istituto ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008.

### **ELENCO ALLEGATI AL PROTOCOLLO PAA\_COV2\_SC**


In allegato a queste linee guida vengono forniti i seguenti documenti:

- 1) Patto di corresponsabilità
- 2) Planimetria per gestione intervallo/ricreazione
- 3) Planimetria laboratorio elettrico
- 4) Estratti dei verbali del CTS

Planimetria per gli intervalli:



Planimetria laboratorio elettrico:





	<b>PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19</b> <b>ANNO SCOLASTICO 2021-2022</b>	<b>PAA_COV2_SC</b> <b>Rev. 04</b> <b>Del 09/12/2021</b>
--	---	---

**ESTRATTO DEL VERBALE N. 34 DEL 12 LUGLIO 2021  
DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 751 DEL 2021**

Il CTS esamina il punto unico dell'ordine del giorno, che ha ad oggetto alcuni quesiti formulati dal Ministro dell'istruzione con nota dell'8 luglio 2021, al fine di programmare e organizzare le attività connesse all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, tenuto conto del parere già fornito dal Comitato come riportato nel verbale n. 31 del 25 giugno 2021.

I quesiti sono, in particolare, i seguenti:

1. Quale grado di priorità dare alla vaccinazione delle persone in età scolare;
2. Se, in caso di vaccinazione completata al 60% entro la prima settimana di settembre del personale scolastico – docente e non – e degli studenti tra i 12 e i 18 anni, possa

essere superata la regola del distanziamento fisico di un metro tra le rime buccali.

In caso di risposta affermativa al secondo quesito, si sottopongono alle valutazioni del CTS le seguenti ulteriori specificazioni:

- a) quali misure adottare per garantire la somministrazione dei pasti nelle scuole;
- b) quali tipi di test sono raccomandati all'interno delle scuole; con quale frequenza debbano essere effettuati e secondo quali indicazioni di prodotto e di uso;
- c) a quali dispositivi e comportamenti per la protezione individuale ricorrere, a compensazione dell'assenza di distanziamento;
- d) quali misure di igienizzazione degli ambienti adottare, a compensazione dell'assenza di distanziamento.

Esaminati tali quesiti, dopo approfondita discussione, il CTS osserva quanto segue:

i) il CTS ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l'anno scolastico 2021/2022, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di privazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni;

ii) la vaccinazione costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della SARS-CoV-2. È, dunque, essenziale,

per evitare di dover rinunciare alla didattica in presenza, oltre che alle altre attività di socializzazione in ambiente scolastico, e nel contempo impedire che si generino

focolai di infezione, promuovere la vaccinazione nella scuola, tanto del personale scolastico (docente e non docente), quanto degli studenti;

iii) il perseguimento di tali obiettivi giustifica, ad avviso del CTS, l'inserimento/mantenimento del personale della scuola tra le categorie da vaccinare

prioritariamente e, vista la recente approvazione del vaccino di Pfizer/BioNTech dai

12 ai 15 anni, l'inserimento, in tali categorie, degli studenti di età eguale o superiore

ai 12 anni;

iv) il CTS ritiene, in particolare, che tutto il personale scolastico debba essere vaccinato ed esprime, in tal senso, una forte raccomandazione al decisore politico, affinché ogni sforzo sia fatto per raggiungere un'elevata copertura vaccinale in queste

popolazione, sia promuovendo intense campagne informative, sia attraverso l'individuazione delle ulteriori misure, anche legislative, appropriate per garantire la più elevata soglia di soggetti vaccinati, in particolare in quelle Regioni nelle quali, ad oggi, si continuano a registrare livelli marcatamente inferiori a quelli osservati in altre Regioni, meglio performanti in questo ambito;

v) quanto agli studenti di età eguale o superiore ai 12 anni, benché, per questi ultimi, è noto che lo sviluppo di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente rari, nondimeno si rivela essenziale avanzare celermente con la campagna vaccinale;

vi) laddove possibile in termini di condizioni strutturali-logistiche esistenti nei presidi scolastici, pagando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza, il CTS raccomanda di mantenere il distanziamento interpersonale in posizione seduta,

questa misura rimanendo prioritaria rispetto alla sicurezza;

vii) laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico (quesito 2.d) per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non

farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico;

viii) in questa prospettiva è, comunque, fondamentale favorire, pur nel rispetto del diritto alla riservatezza, l'osservanza, da parte delle persone non vaccinate, della regola di condotta che impone di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree;

ix) il CTS raccomanda, in ogni caso, di porre particolare attenzione alla condizione di studenti con immunodeficienza congenita o acquisita, considerati i rischi gravi

associati all'infezione da Covid-19 che caratterizzano tali soggetti;

x) per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti (quesito 2.a), si raccomanda l'utilizzo di personale servente con mascherine (e, ove tale soluzione sia giuridicamente percorribile, anche con green pass). Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza predisporre stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o

bagni);

xi) per quanto riguarda i test (quesito 2.b.), il CTS ritiene che non debbano eseguirsi test in ambito scolastico né screening antigenici o anticorpali per la frequenza

	<b>PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19</b> <b>ANNO SCOLASTICO 2021-2022</b>	<b>PAA_COV2_SC</b> <b>Rev. 04</b> <b>Del 09/12/2021</b>
---	---	---

scolastica. Nessun test diagnostico preliminare è necessario, mentre – ove tale soluzione fosse giuridicamente percorribile – può ipotizzarsi la richiesta del green pass per il personale. In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti si attivi immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato deve essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente;

xii) quanto, infine, alle misure di igienizzazione degli ambienti (quesito 2.d), si raccomanda la pulizia quotidiana, accurata e ripetuta, di tutti gli ambienti.

#### **ESTRATTO DEL VERBALE N. 39 DEL 5 AGOSTO 2021**

DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 751 DEL 2021

Il CTS passa, quindi, ad esaminare i quesiti oggetto della richiesta di parere formulata con nota in data 4 agosto 2021 dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri (allegato).

Con il primo di essi (punto 2 dell'ordine del giorno), si chiede al Comitato se la regola della quarantena precauzionale applicabile ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 possa essere modificata nell'ipotesi in cui le persone venute a contatto con un soggetto contagiato abbiano completato il ciclo vaccinale.

All'esito di approfondita discussione, il CTS rileva che la protezione dall'infezione da SARS-CoV-2 conferita dalla vaccinazione, in base ai dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità, si attesta, allo stato delle evidenze scientifiche, sull'88% [dato sostanzialmente confermato da tutti gli studi internazionali: v. allegata tabella Studies to date that showed COVID-19 vaccines reduce asymptomatic infection (transmission)]. Due recenti studi condotti in Israele, con riferimento al vaccino Comirnaty (Matan Levine-Tiefenbrun e altri: Initial report of decreased SARS-CoV-2 viral load after inoculation with the BNT162b2 vaccine – allegato), e nel Regno Unito, con riferimento al vaccino Vaxzevria (Ross J. Harris: Effect of Vaccination on Household Transmission of SARS-CoV-2 in England – allegato) indicano che vi è un ridotto rischio d'infezione che caratterizza i conviventi di soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale, nel primo studio documentandosi anche una riduzione del carico virale in coloro che hanno sviluppato l'infezione 12-37 giorni dopo la prima dose di vaccino. Inoltre, uno studio non ancora sottoposto a peer-review ma pubblicato su medRxiv (PoYing Chia e altri: Virological and serological kinetics of SARS-CoV-2 Delta variant vaccine-breakthrough infections: a multi-center cohort study – allegato) fornisce evidenza che nei soggetti vaccinati che s'infettano si osserva un più rapido declino del carico virale rispetto ai soggetti che pure s'infettano, ma che non erano stati vaccinati, ciò determinando ridotta infettività.

Alla luce di quanto precede, ritiene il CTS, all'unanimità dei presenti, che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-Cov-2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo di vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute.

Con ulteriori due quesiti (punto 1 dell'o.d.g.), viene chiesto al CTS, con riferimento al trasporto pubblico locale, se il coefficiente di riempimento non superiore all'80% della capienza dei mezzi, attualmente vigente in base alle pertinenti Linee guida di cui agli allegati 15 e 18 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, possa essere applicato anche nella c.d. "zona gialla" e se il rispetto della detta percentuale possa costituire misura sufficiente di prevenzione del contagio, senza che si debba prevedere l'ulteriore misura del distanziamento fisico di un metro tra i passeggeri o, eventualmente, con la previsione che tale ultima misura possa essere superata al raggiungimento di una data percentuale di popolazione vaccinata (anche Regione per Regione) ovvero adottando misure alternative.

Su tali punti, ritiene il CTS, all'unanimità dei presenti, che l'attuale situazione epidemiologica consenta di mantenere l'attuale limite di capienza dell'80%, alla condizione che se ne assicuri il rigoroso rispetto attraverso opportuni controlli, e che tale limite di capienza possa essere applicato anche nelle zone gialle, purché permanga l'obbligo di indossare un dispositivo di protezione individuale. Il CTS sottolinea, al riguardo, che la migliore protezione dal rischio di acquisire il contagio da SARS-CoV-2 è conferita dai dispositivi FFP2.

Il rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro costituisce non obbligo stringente ma utile raccomandazione, al cui rispetto, quando possibile, gli utenti del trasporto pubblico locale devono essere richiamati.

Tali indicazioni potranno essere eventualmente riviste al raggiungimento di una percentuale su base nazionale di almeno l'80% di soggetti che abbiano effettivamente completato il ciclo di vaccinazione rispetto alla popolazione dei residenti nel Paese. Ulteriori valutazioni potranno essere utilmente effettuate anche al mutare della situazione epidemiologica.